

3 1662 25/05/2022

0,00 **TNT22L001662000HH**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNT



STATUTO DI AMRITAM ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto degli articoli 14-42, 36 del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **AMRITAM ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE** in forma ridotta **AMRITAM APS** assume la forma giuridica di associazione, **non riconosciuta**.

L'associazione ha sede legale in **Via Venezia Giulia, 1** nel Comune di **MONZA (MB)**. Il trasferimento della sede legale nello stesso comune di riferimento non comporta modifica statutaria, ma deve risultare da verbale del Consiglio Direttivo con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Su proposta e deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo/Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

L'associazione è apertita e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro
- democraticità della struttura
- elettività delle cariche
- gratuità delle cariche associative
- gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione secondo quanto previsto dal DLgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
- parità tra i sessi

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, **tutti gli organi sociali compreso il Presidente vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci**. L'attribuzione dei ruoli del Consiglio Direttivo (Vicepresidente, Segretario, Tesoriere ecc.) vengono stabiliti internamente dai consiglieri durante la prima riunione utile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

ORIENTAMENTO GENERALE

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- Favorire l'evoluzione etico-spirituale delle persone, promuovendo l'applicazione pratica dei suddetti principi nella vita quotidiana;

- Organizzare e gestire promozioni, manifestazioni, corsi, incontri, seminari, viaggi a contenuto culturale e devozionale ed altre attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone;
- Svolgere corsi di formazione e qualificazione di insegnanti di Yoga, di meditazione ed altre discipline affini;
- Svolgere attività divulgativa, attraverso la creazione e pubblicazione di siti internet, blog, forum, newsletter, di materiale audiovisivo ed editoriale;
- Partecipare a rassegne, festival, conferenze, concorsi, saggi ed ogni altra forma di manifestazioni affini agli scopi associativi.

FINALITA'

L'Associazione nel rispetto dei dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni (principio di democrazia, di non discriminazione e di uguaglianza dei soci), esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale a favore dei propri soci, dei familiari e dei terzi per il perseguimento, senza finalità di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Le attività si possono così definire:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art 5 Dlgs 117/2017 – comma 1 lettera d)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;; (art 5 Dlgs 117/2017 – comma 1 lettera i);

L'Associazione si prefigge inoltre di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i soci e i verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Altresì l'associazione può

- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- organizzare di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione

- partecipare con contributi di carattere culturale alla vita della collettività; a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
- affiancarsi ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Promozione Sociale e di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;
- partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
- stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
- stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.
- esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate purché assumano carattere strumentale e secondario (purché connesse) nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono Associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero e che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle. Il numero degli Associati è illimitato.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione

Per essere ammessi ad Associati dell'Associazione occorre presentare **domanda (predisposta appositamente) al Consiglio Direttivo**.

E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro quindici giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti Associati siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli Associati, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

La qualifica di socio dà diritto ad acquisire gli stessi diritti e doveri senza distinzione tra le categorie dei soci e a frequentare la sede sociale e eventuali unità locali secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci si dividono in 2 categorie:

- **fondatori**: sono coloro che originariamente hanno fondato l'associazione e vengono iscritti nel libro soci come primi iscritti;
- **ordinari**: sono tutti coloro che, avendo presentato domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive

dell'Associazione, vengono ammessi e che dopo il versamento della quota associativa vengono iscritti, a cura Segretario, sul libro soci.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei. L'ammissione a Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli Associati)

Tutti i soci hanno il diritto:

- all'elettorato attivo e passivo (limitatamente ai soci maggiorenni)
- a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria, con diritto di voto, rappresentati (in caso di minorenne) dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale purché iscritti a Libro Soci da almeno tre mesi
- a frequentare i locali della sede dell'associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte e reclami;
- a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- a consultare i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo dell'organizzazione, e riceverne copia;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo;
- a comunicare il proprio recesso in qualsiasi momento;

Tutti i soci hanno il dovere:

- a rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- a svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- a versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- a partecipare alla vita associativa di altre realtà purché non in contrasto con le finalità dell'associazione.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

- L'Associazione si avvale dell'aiuto del volontario la cui attività è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con

l'associazione. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Gli Associati volontari non occasionali, iscritti sul registro dei volontari non occasionali, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

- L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta nei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;
- recesso volontario, comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione;
- morosità se la quota annuale non risulta essere stata versata entro l'anno solare;
- gravi motivi morali, disciplinari o inosservanza del presente Statuto e delle decisioni degli Organi direttivi;
- danni morali e materiali arrecati all'Associazione o per svolgimento da parte del socio di attività in palese contrasto con interessi e obiettivi dell'associazione.
- La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può pertanto essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza e motivata, ratificata dalla prima Assemblea dei soci utile.

Il socio escluso può ricorrere per iscritto al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera, contestando la motivazione dell'esclusione. Qualora dovesse essere riconfermata la decisione, il socio potrà ricorrere all'Assemblea dei soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza per morosità o esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote associative già versate. Dette quote non sono rimborsabili, sono intrasmissibili mortis causa o per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, **non può essere attribuito alcun compenso** salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Tutti gli organi sociali durano in carica **quattro anni e sono rieleggibili**.

ART. 11 - (Assemblea)

- L'Assemblea è l'organo sovrano democratico dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati così da garantire la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. E' il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.
- E' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di quest'ultimo sarà presieduto da un membro del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea stessa.
- Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto;
- L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota di iscrizione e solamente dopo tre mesi dall'iscrizione nel registro degli associati
- I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
- Ciascun associato può rappresentare un solo altro **associato**.
- Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale
- Gli associati hanno diritto di voto purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; per i soci minorenni il voto sarà espresso dal genitore che esercita la patria potestà oppure da chi ne fa le veci.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno **quindici giorni prima** di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo email, lettera, raccomandata a mano, fax, spedita al recapito risultante dal libro dei soci e divulgata mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. E' ammessa la pubblicazione, per dare maggior risalto, sul sito internet e sui principali social utilizzati dall'Associazione.

- L'Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno **un decimo degli Associati** o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le singole persone che saranno svolte a scrutinio segreto.
- Le Assemblee possono avvenire anche tramite videoconferenza (causa lontananza dei soci per pandemie, epidemie o perché all'estero) tra gli Associati purché sia possibile verificare l'identità dei membri.
- Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.

Il materiale oggetto della convocazione d'assemblea (es il bilancio) dovrà essere disponibile almeno 20 gg prima della convocazione presso la segreteria dell'Associazione. La convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca direttamente il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- nomina e revoca (se richiesto) dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione
- approva il bilancio di esercizio con i rendiconti preventivi e consuntivi e le relazioni annuali del Consiglio Direttivo;

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- redige, modifica e revoca i regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sui ricorsi presentati da eventuali soci esclusi dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- approva il bilancio di esercizio entro e non oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro e non oltre i 6 mesi;

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica proposta dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci allo Statuto associativo;
- delibera la trasformazione, la scissione, la liquidazione (che può avvenire per l'impossibilità di conseguire lo scopo sociale, l'impossibilità di funzionamento o inattività dell'Assemblea, mancanza di Associati);
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e attribuisce i poteri dei liquidatori.
- delibera circa il cambio **dello Statuto**

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione (da tenersi almeno dopo 24 ore) qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 delega (con il voto per testa dell'associato).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

COSTITUZIONE

L'organo di amministrazione è composto da numero **minimo di tre e massimo di cinque membri** (compreso il Presidente) eletti direttamente dall'assemblea tra i propri Associati. Al suo interno si sceglieranno le figure del Vicepresidente, del Segretario e/o Tesoriere e dei Consiglieri.

Non può essere nominato consigliere – e, se nominato, decade dal suo ufficio – l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Dura in carica per **quattro anni** e i suoi componenti possono essere rieletti. **Decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.** Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente (oppure quando la metà più uno dei suoi componenti lo richieda per iscritto) mediante comunicazione scritta – inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza – tramite lettera o con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con comunicazione formale da inviarsi 2 (due) giorni antecedenti la convocazione.

Il Consiglio Direttivo, anche in mancanza di comunicazione formale, si ritiene comunque regolarmente convocato quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i membri dell'Organo di Controllo (se previsto).

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri in carica e l'organo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà prevalente il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Il voto non può essere dato in rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi quando la metà più uno dei suoi componenti lo richiede per iscritto al Presidente che deve procedere alla convocazione.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli Associati.

Di competenza del Consiglio Direttivo sono:

- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le spesa;
- Determinare l'ammontare della quota associativa e il termine ultimo per il suo versamento;
- Decidere ammissione o esclusione degli Associati;
- Redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo (entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio) e preventivo;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
- Nominare Segretario, Tesoriere ed eventuali altre cariche;

Le delibere sono prese a maggioranza semplice e devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

DIMISSIONI

- Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata nei tempi indicati dall'art. 11 l'assemblea Ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua

- nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
- Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata nei tempi indicati dall'art. 11 l'assemblea Ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo in regime di prorogatio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 - (Presidente e il Vicepresidente)

Il Presidente, eletto dall'Assemblea degli Associati, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli Associati e l'organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni Ordinarie che Straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea riguardante l'intero Consiglio, così come previsto dall'art. 15.-Convocherà un mese prima della sua naturale scadenza il Consiglio Direttivo e su sua decisione l'Assemblea dei Soci per procedere a nuove elezioni

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo dando esecuzione alle sue delibere e riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 – (Il Segretario e il Tesoriere)

SEGRETARIO

Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, si occupa della documentazione dell'Associazione e può venire delegato dal Presidente a presiedere in sua assenza l'Assemblea e il Consiglio Direttivo nel solo caso in cui sia assente anche il vice Presidente. Sarà sua cura redigere accuratamente la documentazione prevista per l'associazione:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti (se previsto);
- il registro dei volontari

TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e della cassa dell'Associazione, prepara il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea dei soci.

Il Tesoriere verifica e controfirma eventuali provvedimenti per l'utilizzo dei fondi sociali proposti dal Presidente.

Esiste incompatibilità fra le cariche di Presidente, Segretario e/o Tesoriere, ma non tra quelle di Segretario e di Tesoriere.

ART. 18 - (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 – (Libri sociali dell'associazione)

I libri sociali obbligatori sono:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Associati in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo (se eletto) e di eventuali altri organi sociali.
4. Il registro dei volontari non occasionali

ART. 21 - (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- corrispettivi;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- eventuale attività commerciale
- attività di raccolta fondi;

- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da beni mobili e immobili, donazioni, lasciti o successioni.

ART. 23 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità finalit  civiche, solidaristiche e di utilit  sociale previste.

ART. 24 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono **dal primo agosto e terminando il trentuno luglio dell'anno successivo**. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Si compone del

- Conto Economico e Stato Patrimoniale (o del Rendiconto Economico Finanziario nei casi previsti dal DLgs 117/2017 delle cosiddette APS minori) completo dell'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente;
- Relazione di missione (se necessaria) che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalit  di perseguimento delle finalit  statutarie.

Il bilancio   predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Entro il **30/06** dell'anno successivo il Presidente dovr  depositare presso il RUNTS i rendiconti economico/finanziario consuntivo e preventivo approvati dall'Assemblea ordinaria degli associati

ART. 23 - (Pubblicit  e trasparenza)

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicit  e trasparenza degli atti relativi all'attivit  dell'Associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori: il libro soci, il libro delle adunanze e delibere dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

ART. 24 - (Bilancio sociale)

  redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la modalit  di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione   custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 - (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie professionali, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13 (la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli Associati iscritti a Libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa e la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei voti degli stessi). In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 dopo aver udito il parere del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).

L'Assemblea che nomina il Liquidatore provvede a determinarne i poteri; il Liquidatore opererà a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

ART. 29 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs 117/2017, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra Associazione e soci, che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede sociale l'associazione.

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente



Il Segretario

